

## " REGOLAMENTO PENALE SUL MODO DI STARE IN CHIESA E DI RECITARE LE PREGHIERE"

Art. 1° Siccome il primo dovere del cristiano è quello di stare bene nella Casa di Dio e di adempiere esattamente l' obbligo della preghiera; e siccome le ragazze e le giovani dell' Orfanotrofio di questo Monastero, hanno acquistato dei cattivi abiti e dei vizii circa il modo di stare in chiesa e di recitare le preghiere, così affinché le figliuole si correggano di questi cattivissimi difetti, e affinché si dia degna soddisfazione a S. D. M. si stabilisca il seguente Regolamento penale circa il modo di stare in Chiesa alla Divina Presenza e di recitare le preghiere.

Art. 2° Si premette che questo Regolamento è stabilito dal Padre Spirituale dell' Opera, di accordo con le sorelle, non che col consenso e piacere delle stesse giovani e ragazze corrisponde, ( sic ), le quali desiderano con tal mezzo di correggersi di questi gravi difetti e meritarsi le divine Misericordie, mediante la penitenza dei loro falli.

Art. 3° Quantunque generalmente le penitenze che si vogliono dare in questo Istituto per le varie mancanze, vogliono essere piuttosto lievi e rare, nondimeno trattandosi dell' onore della Casa di Dio, e del grande obbligo che ha ogni anima di stare col massimo rispetto alla Divina Presenza, si comminano delle pene gravi, eccezionali e frequenti, per tutte le mancanze, anche lievi, sì che si commettono dalle ragazze e dalle giovani nella Chiesa, nel Coro e nell' Oratorio. Tutto ciò premesso si viene a specificare quali mancanze si puniscono, e come si puniscono.

Art. 4° Se una educanda fa strepito coi piedi sia nell' entrata che nell' uscire dal luogo sacro, sia inginocchiandosi alzandosi, sia con urtare i panchi e le sedie, è punibile col togliersi il companagio mattina e sera, e togliersi la ricreazione tutta la giornata, o da uno a tre giorni.

Art. 5° Se una educanda non farà le debite genuflessioni e appena arrivata al posto non s' inginocchia, starà in ginocchio nel Refettorio o in un posto, o in due o in tutti i tre, secondo la gravità della mancanza, da uno a tre giorni.

Art. 6° Se una educanda starà seduta o inginocchiata con poca compostezza sdraiandosi, o appoggiandosi ad una compagna ecc. ecc. sarà punita col mangiare tre giorni al posto di ammonizione, così l' epur privata un giorno della ricreazione, o in ultimo domanderà perdono a tutta la Comunità al Refettorio.

Art. 7° Se alcuna riderà o parlerà con le compagne sarà punita con la privazione della ricreazione da uno a tre giorni.

Art. 8° Se alcuna farà troppo e spesso movimenti con le mani, o con la testa o con tutta la persona, è punibile con la privazione del companagio mattina e sera da uno a tre giorni.

Art. 9° Se alcuna nel dire le preghiere farà troppo gridi, sarà avvertita dalla Sorella Sorvegliatrice, e se non si correggerà sarà punita con la privazione della ricreazione per un giorno.

Art. 10° Se alcuna non risponderà alle preghiere, sarà avvertita dalla Sorella Sorvegliatrice, e se sarà ostinata a non rispondere lascerà la seconda pietanza da uno a tre giorni.

Art. 11° Se alcuna si bisticcerà con altra, l' una e l' altra, secondo la reciproca colpa, sarà puntita con la stanza di correzione da uno a tre giorni, e con l' aggiunta di un pane ed acqua o mitigato o rigoroso, se la colpa si giudica più grave.

Art. 12° Se alcuna sarà avvertita dalla Sorella Sorvegliante e desisterà, ostinandosi temerariamente nel proprio fallo, sarà punita con la stanza di correzione da 4 a 7 giorni, con l' aggiunta di un pane ed acqua mitigato e rigoroso.

Art. 13° Se alcuna senza ubbidienza si metterà in ginocchio sarà punita con lo stare in ginocchio una sola volta nel tempo del Refettorio, se poi al contrario alcuna stando in ginocchio tutta la Comunità si alzerà senza permesso, sarà chiamata dalla Sorella Direttrice a giustificarsi, se si riconosce essersi alzata per motivo di salute, non avrà alcuna punizione, ma se la Direttrice giudica trattarsi invece di pigrizia e capriccio, la punisca con lo stare in ginocchio nei tre pasti della giornata.

Art. 14° Chi cambia il posto senza il permesso e senza motivo quando vi è un posto già assegnato, sarà punita con mangiare tre giorni al posto di ammonizione.

Art. 15° Chi si mette a sedere nel Coro nello stallo dell' Abbadessa, mangerà un giorno nei tre pasti in ginocchio nel Refettorio.

Art. 16° Se alcuna oltrepassa nel Coro il limite delle corde per appoggiarsi alle sbarre, starà da uno a tre giorni nella stanza di correzione.

Art. 17° Se alcuna nel tempo della elevazione non chinerà il capo con inclinazione profonda, lascerà il companagio a colazione e a cena. Similmente al Tantum ergo, o a alla S. Benedizione.

Art. 18° Chi nel tempo della S. Benedizione si rovescerà scompostamente con la persona sulle panche sulle sedie, lascerà la colazione e o la cena.

Art. 19° Chi nel tempo della Predica starà notabilmente distratta, sarà punita con l' esser privata un giorno intiero dalla ricreazione.

Art. 20° Nel punire tutte le anzidette mancanze si farà distinzione tra le mancanze per inavvertenza, per abitudine, per negligenza e per malizia. Se le mancanze sono per semplice inavvertenza si userà, per le prime volte, poco rigore. Se sono per negligenza si userà più rigore, più rigore si userà ancoa se provengono da abitudine non ben ritrattate, se provengono da abitudine non ostante la buona volontà, saranno calcolate come le mancanze commesse per inavvertenza, e finalmente si userà il massimo del rigore se provengono da malizia.

Art. 21° In caso di recidiva saranno aumentate e anche raddoppiate le punizioni, e in caso di protratta inemendabilità la persona verrà punita con la riparazione della Comunità per un mese intiero. Indi, o si corregge, o sarà espulsa ignominiosamente.

Art. 22° Le punizioni del presente Regolamento non potranno essere revocate da nessuna Sorella in particolare, nemmeno dalla Direttrice, quindi una educanda che abbia contravvenuto ad uno di questi articoli, commettendo una delle mancanze previste, quand' anche poi se ne penta, può essere perdonata dalla colpa, ma non dalla pena. La Direttrice però nel caso di sincero pentimento ha facoltà di mitigare la pena.

Art. 23° Innanzi al presente Regolamento non vi è distinzione tra grandi e piccoli, ma tutte ugualmente incorreranno nekkle pene comminate. Art. 24° Tutte coloro che incorreranno in qualche pena comminata nel presente Regolamento, la dovranno scontare con molta umiltà e contrizione, offrendola al Signore giusta soddisfazione del proprio fallo, e ritenendo che per quella penitenza si liberano da molti castighi del Signore in questa vita e nell' altra.

Art. 25° Se alcuna, tentata dal demonio della superbia vorrà abbracciare la penitenza che le appartiene per qualche mancanza di quelle previste nel presente Regolamento, le verrà raddoppiata la pena. Chi invece se l' abbraccia con molta umiltà, le verrà in piccola parte rimessa.

Art. 26° Siccome vi sono delle pene per quelle che non si diportano bene negli atti religiosi e nella Casa di Dio, così al contrario vi saranno dei particolari premii per quelle figliuole pie e devote che si distinguono negli atti religiosi e nella Casa del Signore.

Messina 2 Agosto 1897